REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **BARI SEZ.STACCATA DI LECCE** SEZIONE **23**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**L'ABBATE**	**GENNARO**	**Presidente**
☐	**DIMA**	**LUCIO**	**Relatore**
☐	**ATTOLINI**	**CESARE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 208/07

- avverso la sentenza n. 663/7/91
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE
- avverso la sentenza n. 177/4/86
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE
- avverso la sentenza n. 200/7/87
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3371001045 IRPEF + ILOR 1985
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° RACC.6659/84 IRPEF + ILOR 1982
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° RACC.9869/84 IRPEF + ILOR 1983

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 208/07

UDIENZA DEL

11/04/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 118/23/13

PRONUNCIATA IL:

11 APR. 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

- 9 MAG. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Tornese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor , quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola " ", in data 19.9.1984 con due distinte istanze indirizzate all'ex Intendenza di Finanza di Lecce, chiedeva il rimborso Irperf e Ilor corrisposta negli anni dal 1976 al 1982 nonché nell'anno 1983 per la parte relativa all'attività di parziale imbottigliamento di vini erroneamente dichiarata nel quadro G del Mod. 740 e nel quadro A relativo al reddito agrario con evidente duplicazione d'imposta.

Sul rifiuto opposto dall'Intendenza di Finanza il contribuente proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione di primo grado di Lecce la quale con sentenze n° 84 del 23.4.87 e n° 200 del 16.6.1987 li accoglieva rispettivamente per l'anno d'imposta 1982 e per l'anno 1983.

Con altro ricorso i coniugi si opponevano all'avviso di accertamento n° 3371001045 con il quale l'ex Ufficio Imposte di Lecce rettificava il reddito di impresa dichiarato elevandolo da lire 13.718.000 a lire 128.997.000. L'adita Commissione accoglieva il ricorso con decisione n° 3407 del 2.5.91.

Con decisioni n° 88 e n° 89 del 18.6.1991 e n° 144 del 9.11.94 la Commissione Tributaria di II° di Lecce, adita dall'ufficio finanziario, confermava le decisioni di primo grado.

Avverso le citate decisioni l'A.F ricorreva con tre distinti atti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale eccependo la erroneità delle conclusioni dei giudici di secondo grado avendo questi ritenuto (erroneamente) applicabili gli artt.28, 29 e 30 del dPR n° 597/1973 giacchè, nel caso di specie, l'attività di imbottigliamento e la vendita del vino poggiava su una rete di distribuzione così estesa da andare oltre il mercato nazionale con impieghi di capitali così ingenti propri di una autonoma attività imprenditoriale.

L'adita CTC, previa riunione dei tre procedimenti, con decisione n° 4626 del 12 aprile 2005, dava atto in premessa che i tre ricorsi riuniti vertono tutti sulla medesima questione, ossia sulla possibilità di considerare la trasformazione in vino dell'uva prodotta dai terreni facenti capo all'impresa agraria, considerata la bassa percentuale di vino acquistata sul mercato, l'imbottigliamento e la commercializzazione come unici momenti di gestione di una impresa agraria, ovvero se si possa ritenere alcuna di queste attività riconducibili alla disciplina del reddito di impresa e perciò scorporate dal reddito agrario per essere assoggetta alla determinazione del reddito imponibile secondo i principi della correlazione costi-ricavi. Dopo di che, "considerato che la corretta ponderazione dell'incidenza nel processo di formazione del reddito, dello sviluppo commerciale

dell'azienda costituisce il nodo della questione sulla quale le decisioni impugnate hanno omesso le necessarie stime per la determinazione dei caratteri della fattispecie imponibile correlativa anche alla luce degli elementi forniti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e di ricorso contro l'accertamento", riteneva di rinviare i ricorsi riuniti alla Commissione Tributaria Regionale per le valutazioni e determinazioni di competenza.

A seguito di detto rinvio l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lecce 2 ha provveduto alla riassunzione del giudizio con atto depositato in Segreteria in data 6.7.2006 con il quale ribadisce che "la natura dell'attività svolta non può risolversi nel senso di considerare il titolare della rinomata Azienda Agricola soltanto un produttore agricolo avendo il medesimo dato vita ad un'autonoma speculazione commerciale ed industriale con il sussidio di opere e mezzi estranei alla coltivazione dei fondi, configurandosi in tutto e per tutto attività da cui deriva reddito d'impresa". Conclude per la conferma della pretesa erariale con vittoria di spese.

Resiste l'Azienda Agricola in persona del legale rappresentate Signor quale erede di , con atto di costituzione e controdeduzioni a mezzo del quale, richiamata la nozione civilistica di imprenditore agricolo ed attività connessa nonché la natura giuridica del reddito derivante dall'imbottigliamento dei vini prodotti dall'azienda agricola, contesta le censure dell'Ufficio rilevando come i giudici di II° grado abbiano correttamente chiarito che "la circostanza di aver una autonoma organizzazione per l'imbottigliamento e la vendita non è assolutamente rilevante per escluderne la sua natura agricola.... Il criterio cui fa riferimento il Legislatore è ..... quello della normalità, sicchè anche una organizzazione perfettamente autonoma può non escludere la natura agricola dell'attività, qualora sia normale il ricorso degli agricoltori anche ad un'organizzazione indipendente da quella dell'attività tipica agricola". Ribadisce che l'organizzazione dell'azienda è una organizzazione propriamente elementare e chiede, alla luce della decisione della CTC, che ha ritenuto opportuno un maggiore approfondimento sull'aspetto organizzativo dell'azienda, la nomina di un CTU affinchè lo stesso provveda , a completamento di quanto già accertato attraverso le precedenti consulenze tecniche, ad appurare il tipo di organizzazione dell'Azienda

Conclude per il rigetto dell'atto di riassunzione con conferma delle decisioni di secondo grado e conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n° 3371001045, nonchè con la condanna dell'Ufficio al rimborso delle somme indebitamente versate dall'azienda e al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite.

Alla udienza pubblica del 27.9.2012 la Commissione "ritenendo

pag. 3

necessario approfondire l'indagine peritale al fine di stabilire quale fosse negli anni in contestazione la quota di reddito imputabile all'organizzazione commerciale onde valutare la prevalenza dell'attività rispetto al normale ciclo dell'attività agricola", nominava CTU il Dott. di Lecce il quale, dopo aver prestato il giuramento di rito nella successiva udienza del 15.11.2012 , espletava l'incarico conferitogli depositando nei termini la relativa relazione di consulenza tecnica.
Alla odierna udienza pubblica sono comparsi per l'Azienda agricola il Dr. , per l'A.F la Dott.ssa i quali si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste ivi rassegnate.
La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli riuniti proposti dall'Amministrazione finanziaria, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Preliminarmente devesi rilevare che la questione dirimente, comune ai tre ricorsi, consiste nel pervenire all'esatto apprezzamento dell'incidenza dello sviluppo commerciale nel processo di formazione del reddito complessivo dell'azienda, ovvero nella possibilità di considerare la trasformazione in vino dell'uva prodotta dai terreni dell'azienda agraria, l'imbottigliamento e la commercializzazione, come momenti unici di gestione di una impresa agraria, oppure se si possa ritenere alcuna di queste attività riconducibile alla disciplina del reddito di impresa e, dunque, avulse dal reddito agrario per essere assoggettate alla determinazione del reddito imponibile secondo i principi della correlazione costi-ricavi.
Si tratta, in buona sostanza, **di verificare, secondo quanto devoluto dalla Commissione Tributaria Centrale, la "corretta ponderazione dell'incidenza nel processo di formazione del redditto, dello sviluppo commerciale dell'azienda**" onde ricondurre al normale ciclo delle attività connesse all'agricoltura la quota di reddito imputabile all'organizzazione commerciale per la vendita del prodotto, o meglio la sua "**riconnessione alla dimensione agricola**".
A tal fine la Commissione ha disposto la nomina di un CTU le cui indagini e conclusioni, unite a quelle precedentemente svolte da altro perito, consentono di affermare, condividendone il contenuto e facendolo proprio, che il criterio della prevalenza previsto dall'art. 2135 cc nella vigente formulazione con riferimento alle attività connesse, è rispettato "sia per quello che riguarda l'utilizzo prevalente dei propri prodotti ottenuti dall'esercizio di attività di coltivazione, sia per la possibilità di rivolgersi al mercato per approvvigionarsi di altri prodotti che servono a valorizzare i propri."

Il consulente, invero, **con una metodologia, ad avviso del Collegio, assolutamente corretta e coerente al quesito** posto "approfondire l'indagine peritale al fine di stabilire quale fosse negli anni in contestazione la quota di reddito imputabile all'organizzazione commerciale onde valutare la prevalenza dell'attività rispetto al normale ciclo dell'attività agricola", **ha potuto accertare che "la struttura organizzativa posta in essere nella azienda esaminata è quella riconducibile alla c.d struttura elementare tipica delle piccole aziende**, nella quale tutte le attività fanno riferimento all'imprenditore, coadiuvato da un numero limitato di dipendenti con scarsa autonomia", precisando, altresì, che dalla documentazione analizzata non si evince una attività commerciale, bensì una attività di commercializzazione, intendendo con tale espressione un'attività connessa a quella agricola in cui confluiscono tutte quelle iniziative volte a collocare sul mercato il suo prodotto alle migliori condizioni.
Ribadisce il perito che per lo svolgimento di tale attività è richiesto all'imprenditore agricolo il criterio della prevalenza dei propri prodotti ma egli ha facoltà di rivolgersi all'esterno per approvvigionarsi di altri prodotti che servono sia ad integrare che a valorizzare la sua produzione. Dopo aver verificato anno per anno i quantitativi delle uve prodotte, i quantitativi del vino acquistato da altre aziende, le quantità di vino vendute di propria produzione, le quantità di vino imbottigliate e indamigianate di propria produzione, nonché la forza lavoro impiegata prevalentemente nello svolgimento dell'attività agricola, ha tratto le seguenti i conclusioni:

a) non si è riscontrata un'autonoma organizzazione suscettibile di generare reddito imputabile all'organizzazione commerciale;
b) per gli anni in contestazione non si può determinare una quota di reddito imputabile esclusivamente ad una autonoma organizzazione commerciale non avendone rilevata la autonoma esistenza;
c) l'azienda non ha svolto commercio ma ha commercializzato i prodotti ottenuti dalle proprie terre incrementati da lievi acquisti utilizzati a rendere il proprio prodotto più gradito e/o più vendibile.

Dal che è dato inferire che **la trasformazione in vino dell'uva prodotta dai propri terreni, nonché l'imbottigliamento** e la commercializzazione del vino, laddove, come nella fattispecie, la percentuale di vino acquistato è bassa, **costituisce attività connessa, complementare ed accessoria finalizzata all'integrazione od al completamento dell'utilità economica derivante dalla attività agricola principale** secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo. Si deduce, altresì, **un tasso d'incidenza dello sviluppo commerciale dell'azienda del tutto marginale nel processo di formazione del reddito aziendale che, per tale ragione, va**

considerato complessivamente quale reddito agrario e, dunque, sottratto al regime fiscale del reddito d'impresa commerciale. (Cfr ex multis, Cass.Civ. Sez. trib. 3/7/2009 n° 15708). Ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento di maggior reddito n° 33710010455 relativo all'anno d'imposta 1985, e il rimborso delle somme richieste limitatamente agli anni 1982 e 1983 come stabilito dalle impugnate sentenze.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio in considerazione della oggettiva incertezza normativa in subiecta materia, fatta eccezione per le spese di CTU che vanno poste a carico dell'A.F soccombente.

P.Q.M.

La Commissione, decidendo in sede di rinvio dalla CTC ed in grado di appello avverso le sentenze n° 88, 89 e 144 della Commissione Tributaria di II° grado di Lecce, rigetta gli appelli dell'Ufficio come proposti e, per l'effetto, condanna l'A.F al rimborso delle somme richieste in restituzione con gli interessi legali come per legge ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese di tutti i gradi compensate ad eccezione di quelle relative agli emolumenti riconosciuti ai Consulenti Tecnici d'ufficio che vanno poste a carico dell'A.F riassumente/soccombente.

Lecce, 11.4.2013

IL RELATORE **IL PRESIDENTE**